

BILANCIO

Utilizzabilità della riserva da utili netti su cambi

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

Ad oggi non risultano rare le operazioni di acquisto o vendita di beni o servizi con **prezzi in valuta estera**, le quali comportano l'indicazione a bilancio di **attività o passività monetarie e non monetarie**. Il principio contabile concernente tutto ciò è l'OIC 26, il quale nella sua versione in bozza per la consultazione, redatta conseguentemente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015, richiama l'attenzione anche per quanto attiene la disciplina della **riserva a fronte di utili su cambi**.

Il legislatore civilistico nel [numero 8 bis del comma 1 dell'articolo 2426](#), come modificato, stabilisce che per le attività e passività **monetarie** in valuta:

- l'iscrizione debba avvenire **al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio**;
- vi sia una successiva imputazione degli utili o perdite su cambi a conto economico;
- nell'eventualità di un **utile netto**, questo venga accantonato in una **riserva non distribuibile fino al realizzo**.

Diversamente, l'iscrizione delle attività e passività in valuta **non monetarie** è necessario che avvenga **al cambio vigente al momento del loro acquisto**. Il concetto di **"monetario"** è estrinsecato all'interno del paragrafo 6, il quale definisce le attività e le passività in questione come elementi connessi ad un **futuro diritto di incasso o ad un futuro obbligo di pagamento**. Tra questi importi di denaro in valuta si trovano i crediti e debiti, le disponibilità liquide, i ratei attivi e passivi e i titoli di debito.

Il previgente testo dell'articolo citato invece stabiliva che: *"le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole".*

Da una lettura sistematica dei due testi normativi si evince come alle attività e alle passività in valuta sia stata attribuita **un'origine valevole come discrimin** per l'iscrizione a pronti alla data di chiusura dell'esercizio piuttosto che per l'iscrizione al tasso di cambio al momento del loro acquisto.

In particolare, come affermato nell'*incipit* del presente contributo, alla data di chiusura di bilancio e a seguito della conversione di attività e passività monetarie in valuta al tasso di cambio a pronti, vi è, a monte della costituzione della riserva in questione, **un utile netto**, il quale si configura come **il saldo positivo tra utili e perdite non ancora realizzati**. L'utile netto, contribuisce dapprima alla realizzazione del risultato d'esercizio e successivamente è accantonato nella riserva in questione vincolata alla **non distribuibilità**. Si informa che quest'ultima può essere **pari** al risultato economico dell'esercizio quando si verifica che il risultato netto dell'esercizio è **inferiore** all'utile netto non realizzato sulle poste in valuta.

L'edizione precedente del principio contabile asserisce che il vincolo di non distribuibilità della riserva è stabilito *ad hoc* per **evitare il depauperamento del patrimonio societario** a causa della **matrice valutativa** dell'utile considerato, ovvero configurante **un'entità non realizzata**. Il requisito della "non distribuibilità" permane sulla posta in questione e risulta anche essere l'unico esplicitato. Vengono infatti eliminate le parti del principio dove si specifica:

- “ferma restando la priorità della sua **destinazione a riserva legale**”;
- “può essere utilizzata, fin dall'esercizio della sua **iscrizione a copertura di perdite di esercizi precedenti**”.

Si noti che l'appendice B dell'OIC 28, principio contabile riguardante il patrimonio netto, fornisce, sempre nell'edizione 2014, disposizioni in ordine all'utilizzo della riserva da utili netti su cambi, ovverosia la **possibilità di utilizzare la stessa per l'aumento nominale del capitale sociale e per la copertura delle perdite**. La tabella riportata nell'attuale OIC 28, precisamente nell'appendice A “*esempi di informativa relativa al patrimonio netto*”, non contiene indicazioni relativamente alla possibilità di utilizzazione delle voci iscritte.

Sulla base di quanto apportato ed eliminato, l'intenzione è senz'altro tesa a delimitare la riserva mantenendo quella rigidità che vieta la distribuzione di **valori non realizzati** e pertanto **non concreti**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

ONEDAY MASTER

**I NUOVI OIC DEI CREDITI, DEBITI, RIMANENZE, FONDI
DEL PASSIVO E IMPOSTE**